



Berna, 7 giugno 2024

Ordinanza del DATEC sulla segnaletica di direzione presso i raccordi e le diramazioni di autostrade e semiautostrade

Rapporto esplicativo
per l'avvio
della procedura di consultazione



Indice

1	Situazione iniziale	3
1.1	Revisione parziale dell'ordinanza sulla segnaletica stradale	3
1.2	Attuazione della mozione Bühler 17.3952	3
1.3	Obiettivo della nuova ordinanza DATEC	4
2	Punti essenziali del progetto	4
3	Commento ai singoli articoli	4
4	Ripercussioni	7
5	Aspetti giuridici.....	7

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Revisione parziale dell'ordinanza sulla segnaletica stradale

La revisione parziale dell'ordinanza del 5° settembre 1979¹ sulla segnaletica stradale (OSStr) facente parte del presente progetto persegue l'obiettivo di non dichiarare più giuridicamente vincolanti le norme tecniche sulla segnaletica. A tal fine, nella legislazione si rinuncerà ai cosiddetti rimandi diretti alle norme tecniche in favore di un rimando indiretto allo stato della tecnica. Nell'ottica di questo cambiamento di sistema, i contenuti più importanti delle norme tecniche dell'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS), dichiarate giuridicamente vincolanti fino alla fine del 2024 nell'articolo 115a OSStr, vengono trasposti nella legislazione sulla segnaletica stradale della Confederazione.

Gli obiettivi perseguiti con la revisione parziale dell'OSStr riguardano anche le disposizioni di legge sulla numerazione e la denominazione degli svincoli (raccordi nella normativa) e delle diramazioni di autostrade e semiautostrade. Ad oggi il tema è sostanzialmente disciplinato negli articoli 56, 86 e 87 OSStr e nelle seguenti norme tecniche e istruzioni, alcune delle quali sono ancora giuridicamente vincolanti:

- SN 640 820a «Signalisation der Autobahnen und Autostrassen, Wegweiser, Darstellung»;
- SN 640 821a «Strassensignale, Nummerntafeln für Europastrassen sowie für Autobahnen und Autostrassen»;
- SN 640 824a «Nummerierung der Anschlüsse und Verzweigungen von Autobahnen und Autostrassen»;
- istruzioni del DATEC del 12 novembre 2019 concernenti la segnaletica agli svincoli e il nome delle diramazioni sulla rete delle strade nazionali (di seguito istruzioni DATEC).

Nell'ambito della revisione parziale dell'OSStr si rende necessario l'adeguamento degli articoli 56, 86, 87 e 89 OSStr con cui il Consiglio federale conferisce al DATEC numerosi mandati relativi alla numerazione e alla denominazione di autostrade, semiautostrade, svincoli e diramazioni.

1.2 Attuazione della mozione Bühler 17.3952

Nel quadro della revisione parziale è attuata anche la mozione Bühler del 29 settembre 2017 (17.3952 «Autorizzare la segnaletica bilingue sulle autostrade») che chiede al Consiglio federale di introdurre nella legislazione la possibilità di indicare i nomi degli svincoli autostradali in due lingue nazionali. Gli articoli 86 capoverso 9 e 87 capoverso 6 AP-OSStr contengono i principi della procedura proposta dal Consiglio federale e l'incarico al DATEC di disciplinarne i dettagli.

¹ RS 741.21

1.3 Obiettivo della nuova ordinanza DATEC

Con l'ordinanza dipartimentale in oggetto, il DATEC adempie i mandati del Consiglio federale in materia di numerazione e denominazione degli svincoli e delle diramazioni di autostrade e semiautostrade.

2 Punti essenziali del progetto

Il progetto disciplina i dettagli della segnaletica di direzione presso gli svincoli e le diramazioni di autostrade e semiautostrade. Come nell'AP-OSStr, si tiene conto del fatto che, ai sensi della normativa sulla circolazione stradale, le autostrade e semiautostrade comprendono sia le strade nazionali di prima e seconda classe (autostrade e semiautostrade nazionali) sia le autostrade e semiautostrade cantonali. La numerazione e la denominazione di svincoli e diramazioni saranno effettuate sulla base di un elenco riportato nell'allegato 1 dell'ordinanza. L'USTRA è autorizzato a stabilire questo elenco con l'obbligo di definirne gli elementi d'intesa con i Cantoni interessati.

Per quanto concerne l'attuazione della mozione Bühler 17.3952, il DATEC si avvale della possibilità di affidare la gestione della procedura all'USTRA (cfr. art. 86 cpv. 9 e art. 87 cpv. 6 AP-OSStr). I Cantoni o i Comuni che desiderano una denominazione bilingue per uno svincolo dovranno presentare un'apposita richiesta all'USTRA indicando la denominazione auspicata. Dovranno inoltre attestare che la minoranza linguistica della località interessata rappresenta almeno il 30 per cento degli abitanti. L'USTRA verificherà che il richiedente abbia fornito la documentazione necessaria e che la denominazione proposta non comporti problemi a livello di sicurezza stradale. Se riterrà soddisfatti i requisiti per una denominazione bilingue, inserirà il nome nell'allegato 1 della nuova ordinanza e collocherà i cartelli corrispondenti presso gli svincoli interessati. In caso contrario, l'Ufficio emanerà una decisione impugnabile.

Infine l'ordinanza disciplina le indicazioni aggiuntive ammesse sui cartelli della segnaletica di direzione su autostrade e semiautostrade (p. es. indicazioni per ospedali, centri città, aeroporti o centri espositivi). I nomi dei centri espositivi che possono essere indicati saranno riportati nell'allegato 2; l'inserimento nell'allegato è affidato all'USTRA (art. 89a cpv. 6 AP-OSStr).

3 Commento ai singoli articoli

Ingresso

L'ingresso menziona il DATEC in quanto ente di emanazione dell'ordinanza e le norme di delega pertinenti per l'oggetto dell'ordinanza negli articoli 56 capoverso 6, 86 capoversi 8 e 9, 87 capoverso 6 e 89a capoverso 6 AP-OSStr.

Art. 1

Il capoverso 1 definisce l'oggetto dell'ordinanza. La successiva suddivisione in capi dell'ordinanza si basa sulle lettere a–e del capoverso.

Art. 2

La disposizione contiene il principio secondo il quale tutti gli elementi contenuti negli allegati dell'ordinanza devono essere definiti d'intesa con i Cantoni interessati. Questo principio è particolarmente importante in sede di eventuale definizione dei numeri di autostrade e semiautostrade cantonali o dei nomi degli svincoli e delle diramazioni su tali strade (cfr. commento agli art. 4 e 5).

Art. 3

Il riferimento ai rimandi tra parentesi corrisponde a quello di cui all'articolo 1 capoverso 3 OSStr.

Art. 4

La disposizione disciplina l'obbligo e la facoltà dell'USTRA di stabilire i numeri e i nomi degli svincoli e delle diramazioni di autostrade e semiautostrade nonché le altre destinazioni. L'obbligo di stabilire i numeri e i nomi di svincoli e diramazioni riguarda solo le autostrade e semiautostrade nazionali (cpv. 1); nel caso di quelle cantonali si tratta solo di una facoltà (cpv. 2). L'USTRA procederà all'inserimento nell'allegato 1 solo se i Cantoni interessati lo richiedono o vi acconsentono espressamente (cfr. anche il commento all'art. 5). Per quanto riguarda le altre destinazioni, l'USTRA ha competenza di definizione per le autostrade e le semiautostrade sia nazionali che cantonali (cpv. 3).

Art. 5

La numerazione delle autostrade e semiautostrade nazionali si basa sull'allegato del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali adottato dall'Assemblea federale il 10 dicembre 2012² (decreto sulla rete stradale; cfr. art. 56 cpv. 3 AP-OSStr); quella delle autostrade e semiautostrade cantonali non è invece disciplinata in modo uniforme. Nel caso delle semiautostrade cantonali che fungono da circonvallazione si dubita addirittura dell'opportunità di una numerazione secondo i principi delle autostrade e semiautostrade. Per quanto concerne questa tipologia, l'USTRA avrà la facoltà ma non l'obbligo di stabilire i numeri nell'allegato 1 e lo farà solo su richiesta o con il consenso espliciti dei Cantoni interessati.

Art. 6–8

I principi sulla denominazione di svincoli, diramazioni e altre destinazioni, ad oggi disciplinati nelle istruzioni DATEC, sono ripresi nella nuova ordinanza senza alcuna modifica contenutistica.

Art. 9

Il capoverso 1 riporta i requisiti della richiesta che il Cantone o il Comune deve rispettare se desidera la denominazione bilingue di uno svincolo. Se la richiesta è presentata

² FF 2017 6695; 2023 2464

da un Comune, quest'ultimo dovrà allegare il consenso scritto del Cantone. In questo modo si vuole tenere conto del fatto che il DATEC ovvero l'USTRA stabiliscono i nomi degli svincoli d'intesa con i Cantoni (art. 86 cpv. 8 AP-OSStr e art. 2 della presente ordinanza) e che questi ultimi sono responsabili della sorveglianza in materia di segnaletica (art. 104 cpv. 2 e 105 cpv. 1 OSStr).

L'USTRA verifica, sulla base del capoverso 2, la disponibilità della documentazione necessaria e la compatibilità della denominazione bilingue proposta con gli interessi della sicurezza stradale. Un esempio di mancata compatibilità potrebbe essere, per esempio, una denominazione bilingue particolarmente lunga. Non sono previsti ulteriori accertamenti.

Il capoverso 3 disciplina la procedura in caso di accettazione o respingimento della richiesta. In caso di respingimento, i Comuni interessati potranno presentare ricorso contro la decisione dell'USTRA dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 31 della legge del 17 giugno 2005³ sul Tribunale amministrativo federale). Per la procedura, l'USTRA non riscuoterà emolumenti in conformità all'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁴ sugli emolumenti (OgeEm).

Dopo l'inserimento di una denominazione bilingue nell'allegato 1, l'USTRA collocherà i cartelli corrispondenti presso gli svincoli interessati (cpv. 4).

Art. 10

Le indicazioni aggiuntive ammesse sugli indicatori di direzione sono attualmente disciplinate al punto 6 delle istruzioni DATEC. In futuro queste indicazioni saranno formalizzate giuridicamente nella nuova ordinanza dipartimentale sulla base dell'articolo 89a capoverso 6 AP-OSStr.

Nell'allegato 2 l'USTRA inserirà i centri espositivi di importanza nazionale e internazionale con un numero di visitatori particolarmente elevato (cpv. 4) d'intesa con i Cantoni interessati, ossia i Cantoni sul cui territorio giurisdizionale si trovano i centri in questione (art. 2 della presente ordinanza).

Art. 11

L'ordine e il numero di informazioni sugli indicatori di direzione presso gli svincoli, attualmente disciplinati al punto 7 delle istruzioni DATEC, sono trasposti nell'ordinanza dipartimentale.

Art. 12 e 13

Nelle disposizioni finali si disciplinano l'abrogazione delle istruzioni DATEC e l'entrata in vigore dell'ordinanza dipartimentale. Stante la formulazione, le istruzioni vengono abrogate contestualmente all'entrata in vigore dell'ordinanza.

³ RS 173.32

⁴ RS 172.041.1

4 Ripercussioni

La nuova ordinanza dipartimentale rappresenta la trasposizione nella legislazione dei contenuti di norme e istruzioni in gran parte già vigenti. Non si prevedono pertanto ripercussioni significative per la Confederazione né per i Cantoni e i Comuni. La Confederazione (DATEC e USTRA) dovrà sostenere oneri supplementari per l'aggiornamento degli allegati e future revisioni dell'ordinanza nonché eventuali procedure relative alla denominazione bilingue degli svincoli autostradali.

5 Aspetti giuridici

La base normativa per la nuova ordinanza dipartimentale è costituita dagli articoli 56 capoverso 6, 86 capoversi 8 e 9, 87 capoverso 6 e 89a capoverso 6 OSStr. In virtù degli articoli citati e dell'articolo 106 capoverso 1 della legge del 19 dicembre 1958⁵ sulla circolazione stradale, il DATEC può affidare all'USTRA la definizione degli elementi contenuti negli allegati dell'ordinanza.

⁵ RS 741.01